

REPUBBLICA ITALIANA

la

CORTE DEI CONTI

IV Collegio

composto dai seguenti magistrati:

PRESIDENTE: dott. Carlo CHIAPPINELLI
CONSIGLIERE: dott. Giovanni BELLAROSA
REFERENDARIO: dott. Marco RANDOLFI, relatore

Deliberazione dell'11 marzo 2016

avente ad oggetto le richieste istutorie finalizzate al controllo sui rendiconti dei Gruppi consiliari della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2015 - periodo: 1 gennaio- 31 dicembre (XI legislatura)

Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modifiche e integrazioni (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti e successive modifiche e integrazioni;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, così come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di funzioni di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti;

visto il Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della sezione adottato con le deliberazioni n. 2/sez.pl./2004, n. 5/sez.pl./2004 e n. 232/sez.pl./2011;

visto l'art. 1 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n.39;

viste le leggi regionali del Friuli Venezia Giulia 5 novembre 1973, n.54 e 28 ottobre 1980, n. 52, come modificate e integrate dalla legge regionale 9 agosto 2013, n. 10;

visto l'art. 6 bis della legge regionale 26 marzo 2014, n.3, introdotto dall'art.12, co.14,

della legge regionale 4 agosto 2014, n.15;

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 69, adottata nella seduta del 30 ottobre 2013, recante "Regolamento di attuazione della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come modificata dalla legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, concernente l'impiego dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai Gruppi consiliari e le modalità per la rendicontazione della relativa spesa";

vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.147 del 21 maggio 2014, concernente le modalità di recupero delle spese di cancelleria e fotocopie dei gruppi consiliari eccedenti i limiti annuali di spesa;

vista la deliberazione della Sezione Plenaria Deliberazione n. FVG/16/2016/INPR del 9 febbraio 2016 con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2016;

vista l'ordinanza presidenziale n. 8 del 9 febbraio 2016, relativa alle competenze e alla composizione dei Collegi;

vista l'ordinanza n. 13 dell'11 marzo 2016 con la quale è stato convocato il IV Collegio per il giorno 11 marzo 2016, presso la sede della Sezione, per deliberare sull'argomento "Disamina dei rendiconti dei gruppi consiliari ex art. 1, c. 9-12, D.L. 174/2012 - XI legislatura - Anno 2015";

udito nella Camera di consiglio dell'11 marzo 2016 il relatore, Referendario Marco Randolfi;

Premesso in fatto

In data 18 febbraio 2016 sono pervenuti, con nota prot. n.1891/P datata 17 febbraio 2016 a firma del Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, acquisita al n.795 del protocollo della Sezione, i rendiconti di otto gruppi consiliari della XI legislatura, periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2015, con la relativa documentazione allegata.

I rendiconti trasmessi, con la relativa documentazione allegata, riguardano i seguenti gruppi consiliari: "Partito Democratico", "Cittadini", "Sinistra Ecologia e Libertà", "Il Popolo della Libertà/Forza Italia", "Nuovo Centro Destra - Fratelli d'Italia/Alleanza Nazionale", "Autonomia Responsabile", "Movimento 5 Stelle" e "Misto" (comprensivo della gestione separata Barillari).

La trasmissione dei sopracitati documenti contabili a questa Sezione regionale di controllo, ai sensi dell'art.15 della legge regionale 28 ottobre 1980, n.52, e dell'art.7 del Regolamento dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n.69/2013, è stata disposta per gli adempimenti di cui all'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento dei rendiconti questa Sezione è tenuta a pronunciarsi sulla regolarità degli stessi, ovvero, qualora riscontri che il rendiconto di esercizio di un gruppo consiliare o la documentazione trasmessa a corredo non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del predetto articolo, trasmette, entro il predetto termine, al Presidente del Consiglio regionale una comunicazione affinché si provveda alla relativa

regolarizzazione, all'uopo fissando un termine non superiore a trenta giorni, con le conseguenze previste ai sensi dei commi 11 e 12 dell'art. 1 del D.L. 174/2012 in caso di mancato adeguamento ai rilievi come sopra formulati e comunicati.

In base all'art.33, co.2, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si deve segnalare che avverso le deliberazioni della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, è ammessa l'impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, con le forme e i termini di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato in diritto

I. Come riportato in fatto, la Sezione è stata investita del controllo sui rendiconti, con la relativa documentazione allegata, per gli adempimenti di cui all'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Con riferimento a tale controllo, il Collegio ritiene preliminarmente, ancorché in sintesi, di dover richiamare quanto illustrato nelle precedenti deliberazioni della Sezione n. FVG/20/2014/FRG, n. FVG/56/2014/FRG, n. FVG/57/2014/FRG, n. FVG/64/2014/FRG, n. FVG/1/2015/FRG, n. FVG/2/2015/FRG, n. FVG/17/2015/FRG, n. FVG/30/2015/FRG circa la necessità di considerare il complesso degli adempimenti normativamente prescritti (a livello statale/regionale).

Si ritiene utile, in particolare, ai fini di una corretta valutazione dei dati normativi e fattuali, richiamare il principio dell'annualità.

Infatti, nell'indicare diversi orientamenti, nella citata deliberazione n. FVG/56/2014/FRG del 20 marzo 2014 si è affermato che: *"tale principio va ad incidere sulla semplice articolazione documentale, che non potrà non essere frazionata, risolvendosi in una pluralità di rendiconti nell'ambito dello stesso esercizio"*, precisando altresì che: *"in questa logica va anche considerato che, alla luce del descritto principio dell'annualità, deve comunque attribuirsi rilievo - coerentemente alla lettera e alla ratio della norma - non alla sola predisposizione documentale, ma alla complessiva definizione, sia in termini di allocazione preventiva che di verifica a consuntivo, delle risorse apprestate e utilizzate per le finalità istituzionali dei gruppi consiliari. In altri termini, si tratta di identificare i nessi tra singole assegnazioni di risorse e bilancio regionale"*.

Infatti, sotto una prospettiva riferita ai nessi delle singole assegnazioni, in sede di rendiconti non si può non considerare che le risorse utilizzate dai gruppi consiliari sono quelle messe a disposizione dalla Regione al fine del corretto svolgimento dell'attività del Consiglio regionale.

I singoli rendiconti dei gruppi consiliari, pertanto, inevitabilmente finiscono con il confluire in un aggregato contabile più ampio, che è rappresentato in primo luogo dal bilancio del Consiglio regionale e, in ultima analisi, dal bilancio della Regione.

Tale assunto ha trovato autorevole conferma nella sentenza della Corte costituzionale 26 febbraio 2014, n. 39, laddove afferma (punto 6.3.9.2 del considerato in diritto): *"al riguardo,*

occorre premettere che il rendiconto delle spese dei gruppi consiliari costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale. A tal fine, il legislatore ha predisposto questa analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale. I parametri evocati dalle ricorrenti preservano un ambito competenziale rimesso a fonti di autonomia che non risulta in alcun modo lesa dall'introdotta tipologia di controlli che sono meramente "esterni" e di natura documentale".

Più in generale, osserva la Consulta (punto 2 nel considerato in diritto): "in questo quadro, occorre anzitutto stabilire se le norme statali impugnate esprimano principi fondamentali idonei a vincolare il legislatore regionale e provinciale, anche se trattasi di enti ad autonomia speciale. Al riguardo, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha chiarito che i principi fondamentali fissati dalla legislazione statale in materia di «coordinamento della finanza pubblica» - funzionali anche ad assicurare il rispetto del parametro dell'unità economica della Repubblica (sentenze n. 104, n. 79, n. 51, n. 28 del 2013, n. 78 del 2011) e a prevenire squilibri di bilancio (sentenza n. 60 del 2013) - sono applicabili anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome (ex plurimis, sentenze n. 229 del 2011; n. 120 del 2008, n. 169 del 2007). Ciò in riferimento alla necessità di preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli oggi ancor più pregnanti - da cui consegue la conferma dell'estensione alle autonomie speciali dei principi di coordinamento della finanza pubblica - nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 2012, che nel comma premesso all'art. 97 Cost., richiama, come già osservato, il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico (sentenza n. 60 del 2013)".

Va considerato che le conclusioni di cui sopra hanno trovato una ulteriore conferma anche con la successiva sentenza della Corte costituzionale del 17 novembre 2014, n.263, dove si evidenzia che "in ciò le deliberazioni sono in linea con quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 39 del 2014, ove si è posto in evidenza che il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro, non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge. La pronuncia, del resto, si pone in continuità con

l'auspicio già formulato da questa Corte «ché il conferimento di contributi finanziari e di altri mezzi utilizzabili per lo svolgimento dei compiti dei gruppi consiliari sia sottoposto a forme di controllo più severe e più efficaci di quelle attualmente previste, le quali, pur nel rispetto delle imprescindibili esigenze di autonomia garantite ai gruppi consiliari, siano soprattutto dirette ad assicurare che i mezzi apprestati vengano utilizzati per le finalità effettivamente indicate dalla legge» (sentenza n. 1130 del 1988)».

Ferme restando le conseguenze eventualmente restitutorie contemplate dal D.L. n.174/2012, sotto una angolazione refertuale va considerato che nel giudizio annuale di parificazione il bilancio del Consiglio regionale, comprensivo dei rendiconti di ciascun gruppo, verrà raccordato a quello della Regione.

II. Nel contesto sinteticamente richiamato, si deve ora procedere all'esame della normativa applicabile.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto legge n. 174/2012, ciascun gruppo consiliare dei Consigli regionali è tenuto ad approvare annualmente un rendiconto di esercizio, strutturato secondo le linee guida deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato-Regioni) e recepite in data 21 dicembre 2012 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013.

Il rendiconto così predisposto, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 1 del D.L. 174/2012 *"è altresì" pubblicato in allegato al conto consuntivo del consiglio regionale e nel sito istituzionale della regione*".

Per quel che riguarda specificamente le regioni a statuto speciale, l'art. 1, co. 16 del citato D.L. n. 174/2012 ha previsto che: *"le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del presente articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*.

Per quel che concerne il Friuli Venezia Giulia, in sede di adeguamento alla normativa nazionale il Consiglio regionale ha emanato la Legge regionale n. 10/2013 ed ha altresì modificato il Regolamento di attuazione della legge regionale del 28 ottobre 1980, n. 52 (concernente l'impiego dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari e le modalità per la rendicontazione della relativa spesa).

La suddetta Legge regionale n. 10/2013 (ed il relativo Regolamento di attuazione, peraltro sostanzialmente conforme a quanto già previsto con le citate Linee Guida) contiene la disciplina applicabile alle spese effettuate dai Gruppi consiliari della Regione Friuli Venezia Giulia.

Conseguentemente, alla luce della clausola di salvaguardia di cui sopra, il controllo sulle spese effettuate dai gruppi consiliari nel corso della XI legislatura verrà effettuato dalla Sezione in base al D.L. 174/12, tenendo conto anche della disciplina specificamente introdotta nel Friuli Venezia Giulia, vale a dire: la legge regionale n.10/13 (che ha modificato le leggi regionali n.54/73 e n. 52/80), nonché la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 69, adottata nella seduta del 30 ottobre 2013, recante "Regolamento di attuazione della

legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come modificata dalla legge regionale 9 agosto 2013, n. 10, concernente l'impiego dei contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari e le modalità per la rendicontazione della relativa spesa".

III. Passando a considerare i rendiconti trasmessi, ritiene il Collegio di dover tratteggiare i parametri e i criteri ai quali ancorare il proprio controllo, per come emergono, in particolare, dalla legge regionale n. 10/2013 e dal relativo Regolamento di attuazione n.69/2013, anche in termini di corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, nonché di completezza della documentazione inviata a corredo del rendiconto.

In tal senso depongono chiaramente le norme della citata legge regionale n.10/2013, come già compiutamente delineate nella citata deliberazione n. FVG/20/2014/FRG.

In base alla previsione dell'art.15 della citata legge regionale 52/80, come sostituita dalla legge regionale 10/13, ciascun gruppo consiliare approva un rendiconto di esercizio annuale sottoscritto dal presidente del gruppo, che ne attesta altresì la veridicità e la correttezza.

Il rendiconto deve evidenziare, in apposite voci, le risorse finanziarie trasferite al gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, i relativi impieghi, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati (ciò anche al fine di rendere effettive le finalità di trasparenza e pubblicità alle quali devono ispirarsi le spese effettuate dai gruppi consiliari con le risorse pubbliche trasferite dal bilancio regionale).

Finalità, ancora, in vista delle quali il successivo articolo 15-bis prevede l'onere di allegazione dei rendiconti al conto consuntivo del Consiglio regionale, la pubblicazione nel sito istituzionale del Consiglio medesimo unitamente agli atti adottati dalla Sezione regionale della Corte dei conti; l'istituzione, a carico della Regione, di un sistema informativo al quale saranno fatti confluire tutti i dati relativi ai finanziamenti a qualsiasi titolo erogati ai gruppi consiliari, nonché, infine, la pubblicazione di questi ultimi dati nel sito istituzionale dell'Ente regionale e la relativa messa a disposizione alla Corte dei conti, al MEF-RGS e alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e movimenti politici prevista all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (legge delega per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).

Ai sensi dell'art.15-ter, introdotto dall'art. 12, comma 16, della legge regionale 15/2014, in caso di accertate irregolarità in esito al controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari effettuato ai sensi della normativa statale dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, le somme ricevute con fondi a carico del bilancio del Consiglio regionale per cui sia stata dichiarata la non regolare rendicontazione sono restituite al bilancio del Consiglio regionale dal Presidente del gruppo consiliare entro trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio regionale.

Il succitato termine previsto per la restituzione delle somme non regolarmente rendicontate è sospeso fino alla scadenza del termine previsto dalla normativa statale per l'impugnativa della delibera di non regolarità del rendiconto della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ovvero, in caso di presentazione dell'impugnativa, fino alla relativa

decisione.

Sulla somma non regolarmente rendicontata è dovuta la rivalutazione monetaria dalla data di presentazione del rendiconto alla data della deliberazione della Sezione che accerta e dichiara la non regolare rendicontazione della stessa e sulla somma risultante dalla rivalutazione sono dovuti gli interessi legali dalla data della deliberazione che accerta e dichiara la non regolare rendicontazione fino alla data di restituzione della stessa al bilancio del Consiglio regionale.

Da notare che entro il termine previsto per la restituzione delle somme non regolarmente rendicontate il Presidente del gruppo consiliare può chiedere all'Ufficio di Presidenza la rateizzazione della restituzione che può essere concessa per un massimo di dodici ratei mensili (il mancato o tardivo versamento anche di un solo rateo mensile comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione).

Infine, il citato art.15-ter della legge regionale 15/2014 prevede che qualora il Presidente del gruppo consiliare non provveda alla restituzione delle somme non regolarmente rendicontate, come accertate e dichiarate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, il Consiglio regionale procede al recupero delle stesse mediante trattenuta delle indennità, dei rimborsi forfetari, nonché dell'eventuale assegno vitalizio a esso spettanti ai sensi della normativa regionale

Quanto, poi, ai singoli criteri cui la Sezione ha uniformato il proprio controllo, gli stessi vengono qui di seguito esplicitati:

- a) conformità delle spese inserite nei rendiconti ai principi di veridicità e correttezza prescritti ai sensi dell'art. 1 del Regolamento;
- b) utilizzo dei contributi a carico del bilancio del consiglio regionale esclusivamente per scopi istituzionale del Consiglio Regionale (art.12 della Legge regionale n.10/2013 e art.2 del Regolamento);
- c) rispetto della normativa regionale vigente per la disciplina delle spese di personale intestate ai gruppi (art.7 della Legge regionale 10/2013 e art.3 del Regolamento);
- d) rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (art.4 del Regolamento);
- e) rispetto degli obblighi di registrazione degli acquisti di beni strumentali (art.11 della legge regionale 10/2013 e art.6 del Regolamento);
- f) rispetto degli adempimenti di rendicontazione prescritti in capo al Presidente del gruppo consiliare (art.7 del Regolamento).

III.a. Con riferimento alla conformità delle spese inserite nei rendiconti ai principi di veridicità e correttezza, si rappresenta che l'art. 1 del Regolamento ha codificato nella veridicità e nella correttezza i principi fondamentali cui devono conformarsi le spese inserite nei rendiconti dei gruppi consiliari.

L'art. 1, comma 2, in particolare, definisce la veridicità della spesa in termini di corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute; la correttezza attiene *"alla coerenza delle spese con l'attività istituzionale del gruppo consiliare"*.

In conformità al quarto comma dell'art.12 della L.10/2013, inoltre, il Regolamento

disciplina una serie di divieti di utilizzo dei contributi corrisposti dal consiglio regionale.

A tale fine, ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo; non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali o periferici dei partiti o di movimenti politici o delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi.

Inoltre, i gruppi non possono erogare i contributi ricevuti dal Consiglio regionale e/o intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre regioni, nonché con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale e fino alla proclamazione degli eletti; non sono consentite spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di "par condicio".

Lo stesso Regolamento prevede inoltre altri casi di divieto relativi a: spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere; spese per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario; spese relative all'acquisto di automezzi.

III.b. Con riferimento all'utilizzo dei contributi a carico del bilancio del consiglio regionale esclusivamente per scopi istituzionale del Consiglio Regionale e conformemente alle previsioni della legge regionale n. 10/2013, nonché in ossequio al c.d. principio di "coerenza della spesa", l'articolo 2 del Regolamento prevede una elencazione di finalità istituzionali per le quali è consentito l'utilizzo, quali spese di funzionamento, dei contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale.

Nei limiti del suddetto principio di coerenza della spesa, il contributo per spese di funzionamento può essere utilizzato esclusivamente per le seguenti spese di funzionamento:

- a) di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione;
- b) per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani, libri e altri strumenti di informazione su supporti informatici;
- c) telefoniche e postali;
- d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo consiliare e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo;
- e) per l'acquisto di spazi pubblicitari su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo consiliare o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo;
- f) per incarichi di consulenza, studio e ricerca, i cui incarichi siano stati conferiti con contratti stipulati dal Presidente del gruppo consiliare;
- g) di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa, quali ospitalità e accoglienza;
- h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi, quali spese per l'acquisto e il noleggio di cellulari e dotazioni

informatiche e di ufficio;

i) per altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo, debitamente motivate dal Presidente del gruppo.

A margine di tale elencazione, assume rilievo la previsione, recata dal comma 2 dell'articolo 2, del Presidente del gruppo consiliare come unico soggetto legittimato a stipulare i contratti per prestazioni consulenziali di cui alla precedente lettera f), non potendosi ammettere spese per contratti di consulenza, studio e ricerca sottoscritti da altri soggetti.

III.c. Con specifico riferimento alle spese di personale, l'art. 7 della Legge regionale n.10/13 ha provveduto ad inserire nella L. 52/80 l'art. 4 bis, in base al quale l'ammontare complessivo annuale delle risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale assegnato ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 4 non può eccedere il costo di una unità appartenente alla categoria D, posizione economica 6, comprensivo degli oneri a carico della Regione, moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali.

Il citato art. 4 bis prosegue quindi fissando una serie di ulteriori previsioni e criteri volti a delimitare ulteriormente l'ambito di effettivo utilizzo delle spese di personale.

Alla luce di tale rilevante novella legislativa, l'art.3 del Regolamento ha quindi provveduto a disciplinare le suddette spese nel modo che segue: *"la quota di contributo per le spese di personale di cui all'articolo 4 bis, comma 6, della legge regionale 52/1980 è erogata dietro specifica richiesta del Presidente del gruppo consiliare da inviare al Presidente del Consiglio regionale entro il mese di settembre di ciascun anno, ai fini dell'utilizzo nell'esercizio finanziario successivo. Il Presidente del gruppo consiliare provvede alla stipula dei contratti di lavoro del personale di cui al comma 1 e assolve tutti i relativi obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi. La quota di contributo per le spese di personale di cui al comma 1 è erogata in rate mensili"*.

È da notare quindi che in virtù della disciplina oggi vigente le spese di personale sono effettuabili solo alla luce di parametri ben definiti e devono riguardare specificamente contratti sottoscritti dal Presidente del gruppo consiliare che, analogamente a quanto avviene per i contratti di collaborazione e consulenza, viene riconosciuto come unico soggetto legittimato all'assunzione di tale tipologia di spesa (il Presidente del gruppo consiliare, in tal modo, si assume anche tutti gli obblighi e gli adempimenti propri del datore di lavoro).

III.d. Con riferimento al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti già l'art. 4 del D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, di recepimento delle Linee Guida adottate dalla Conferenza permanente Stato - Regioni per la rendicontazione delle spese effettuate dai gruppi consiliari delle regioni a statuto ordinario, aveva prescritto l'accredito dei fondi erogati dal Consiglio regionale al gruppo consiliare in un conto corrente bancario intestato al gruppo medesimo. Pari obbligo di tracciabilità veniva posto dalla normativa citata con riferimento alle operazioni di gestione del conto corrente, nel rispetto della normativa, volta per volta, vigente nel settore. Logico corollario è che nessuna movimentazione delle somme a disposizione del gruppo possa essere effettuata in violazione dei suddetti obblighi di tracciabilità.

Le previsioni delle Linee Guida relative ai descritti obblighi di tracciabilità dei pagamenti sono state riprese anche dal Regolamento attuativo della legge regionale n. 10/2013 per i

gruppi della regione Friuli Venezia Giulia.

In particolare, l'art.4 del Regolamento ha disciplinato la tracciabilità dei pagamenti prevedendo che: *"i contributi erogati dal Consiglio regionale ai gruppi consiliari sono accreditati in un conto corrente bancario intestato al gruppo consiliare, indicato ad inizio legislatura dal Presidente del gruppo, ai fini di assicurare la tracciabilità dei pagamenti. Il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile, l'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile. I gruppi consiliari sono obbligati alla tenuta di scritture contabili inerenti i contributi di cui agli articoli 2 e 3 ed alla conservazione dei titoli di spesa. Le scritture contabili consistono in un registro da compilare manualmente, ovvero in una raccolta di fogli formato A4, prenumerati e vidimati, anche mediante procedure digitali, dal Segretario generale, utilizzabili in caso di dati contabili conservati su supporto informatico, entrambi forniti dagli uffici del Consiglio regionale. Nelle scritture contabili è trascritto, in ordine cronologico, l'ammontare dei contributi ricevuti e degli interessi maturati, così come risultanti dall'estratto conto. Ogni altra entrata al conto corrente intestato al gruppo consiliare deve essere debitamente motivata dal Presidente del gruppo. Nelle scritture contabili è trascritto, in ordine cronologico, l'ammontare delle spese sostenute così come risultanti dall'estratto conto, con l'indicazione della data, del titolo di spesa e della relativa causale. Ogni movimento di spesa deve essere effettuato tramite bonifico bancario o altro metodo di pagamento nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti. In caso di sostituzione del Presidente di un gruppo, l'assunzione in carico della tenuta delle scritture contabili e dei relativi titoli di spesa avviene previa redazione di apposito verbale che rimane allegato alle scritture medesime. Ogni gruppo consiliare può adottare un disciplinare interno per il proprio funzionamento e la tenuta della contabilità nel rispetto del presente regolamento"*.

Alla luce della disciplina statale e regionale attualmente vigente, pertanto, deve essere rimarcato il ruolo riconosciuto al Presidente del gruppo consiliare quale soggetto responsabile, oltre che della regolare tenuta dei registri, anche della corretta effettuazione delle spese.

III.e. Particolari regole sono previste per il gruppo Misto, in quanto è consentito che possa procedersi all'accredito di quote di contributi per le esigenze particolari di singole forze politiche o di consiglieri indipendenti appartenenti al gruppo.

III.f. Con riferimento al rispetto degli obblighi di registrazione degli acquisti di beni strumentali (art. 11 della legge regionale 10/2013 e art. 6 del Regolamento), degna di nota è la previsione della tenuta di un registro di inventario, consegnato ai Presidenti dei gruppi ad inizio legislatura, sul quale vengono annotati tutti gli acquisti di beni durevoli che sono strumentali all'esercizio delle attività del gruppo stesso.

I beni strumentali risultanti dall'inventario al termine della legislatura, ovvero alla data di scioglimento del Gruppo, qualora anticipata, vengono acquisiti al patrimonio del Consiglio regionale - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

III.g. Con riferimento al rispetto degli adempimenti di rendicontazione prescritti in capo al Presidente del Gruppo consiliare (art.7 del Regolamento), si segnala che il citato Regolamento 69/13 ha provveduto ad approvare anche un modello di rendiconto [allegato A] al

Regolamento].

In base alla disciplina regolamentare, pertanto, entro il 31 gennaio Il Presidente del gruppo consiliare trasmette al Presidente del Consiglio regionale un rendiconto di esercizio annuale delle spese effettuate con i fondi erogati dal Consiglio regionale nell'esercizio finanziario precedente, redatto secondo il detto modello di rendicontazione.

Tale rendiconto è sottoscritto dal Presidente del gruppo, che ne attesta la veridicità e correttezza, e ad esso viene allegato il registro delle scritture contabili relativo all'anno di gestione e copia conforme della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso. L'originale della documentazione contabile è conservata dal Presidente del gruppo consiliare per la durata della legislatura.

Per gli acquisti di beni e servizi la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o dallo scontrino fiscale parlante.

Per le spese di personale sostenute direttamente dal gruppo consiliare e per quelle sostenute per incarichi di consulenza, studio e ricerca al rendiconto è allegata copia del relativo contratto di lavoro o di incarico nonché la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi (in tal senso: art.7, co.4, Reg. cit.).

Di particolare interesse è altresì la previsione dettata per il caso di fine legislatura o comunque di cessazione anticipata del gruppo (caso che ricorre nel controllo *de quo*).

In questo caso, il rendiconto è predisposto per il periodo dal 1° gennaio al giorno precedente la prima riunione del nuovo Consiglio regionale ovvero al giorno di cessazione del gruppo e gli eventuali saldi attivi risultanti al termine della legislatura ovvero alla data di cessazione del gruppo sono versati al bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza.

Al termine della legislatura ovvero alla data di cessazione del gruppo, l'originale della documentazione contabile afferente le spese rendicontate dal gruppo consiliare è depositata dal Presidente del gruppo presso il Consiglio regionale.

III.h. Infine, degne di nota sono le regole sulla trasparenza, introdotte dall'art.15-bis della legge regionale 28 ottobre 1980, n.52 (come modificato dalla legge regionale n.10/2013) e dall'art.8 del Regolamento n.69/2013.

In base a tale previsioni, i rendiconti dei gruppi consiliari sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale e, ai fini della trasparenza delle spese sostenute, sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale, unitamente agli atti adottati della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede di controllo sui rendiconti medesimi.

È inoltre previsto che la Regione istituisce un sistema informativo al quale confluiscono tutti i dati relativi ai finanziamenti erogati a qualsiasi titolo ai gruppi consiliari, da pubblicarsi anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale.

IV. Con specifico riferimento alle spese di fotocopie e di cancelleria, la Sezione ha provveduto a verificare il corretto rispetto della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.147 del 21 maggio 2014, concernente le modalità di recupero delle spese di cancelleria e fotocopie dei gruppi consiliari eccedenti i limiti annuali di spesa.

Tale limiti sono stati verificati e correttamente recuperati dal servizio amministrativo del Consiglio regionale del Friuli - Venezia Giulia, che ha chiesto ai (cinque) gruppi interessati di restituire l'eccedenza realizzata nel corso dell'anno 2015.

V. Sulla base di tali premesse, il Collegio, nella verifica dei rendiconti presentati dai Gruppi consiliari della XI legislatura "Partito Democratico", "Cittadini", "Sinistra Ecologia e Libertà", "Il Popolo della Libertà/Forza Italia", "Nuovo Centro Destra - Fratelli d'Italia/Alleanza Nazionale", "Autonomia Responsabile", "Movimento 5 Stelle" e "Misto", relativi alle spese effettuate con i fondi erogati dal Consiglio regionale nell'anno 2015, periodo 01 gennaio - 31 dicembre, come inoltrati dal Presidente del Consiglio regionale con propria nota prot. n. n.1891/P datata 17 febbraio 2016, ritiene necessari approfondimenti e integrazioni al fine di poter procedere alle valutazioni di competenza in ordine ai profili di irregolarità e carenze documentali specificate di seguito, nell'Allegato alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

PQM

La Sezione regionale di controllo per il Friuli Venezia Giulia per i rendiconti trasmessi dal Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n.1891/P datata 17 febbraio 2016:

- dispone la comunicazione delle osservazioni, per come formulate nell'Allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e assegna il termine di giorni trenta per la regolarizzazione dei rendiconti e della documentazione carente.


ORDINA

alla Segreteria di procedere all'immediata trasmissione di copia conforme della presente deliberazione e del relativo Allegato, che ne costituisce parte integrante, al Presidente del Consiglio della Regione Friuli Venezia Giulia,

Così deciso in Trieste nella Camera di Consiglio dell'11 marzo 2015.

Il Relatore

Marco Randolfi



Depositato in Segreteria in data


11/03/2016

Il Presidente

Carlo Chiappinelli



Il preposto al Servizio di supporto
dott. Andrea Gabrielli



ALLEGATO

QUESITI ISTRUTTORI RELATIVI AI RENDICONTI DELLA XI LEGISLATURA - PERIODO 1 GENNAIO - 31 DICEMBRE 2014

Il presente allegato provvede a richiedere chiarimenti ai fini di una compiuta effettuazione del controllo documentale (esterno) svolto, ai sensi dell'art.15 della legge regionale 28 ottobre 1980, n.52, e dell'art.7 del Regolamento dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n.69/2013, per gli adempimenti di cui all'art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in conformità della sentenza della Corte cost. n. 39/14 e della successiva richiamata giurisprudenza, dalla Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia sui rendiconti presentati dai Gruppi consiliari della XI legislatura "Partito Democratico"; "Cittadini", "Sinistra Ecologia e Libertà", "Il Popolo della Libertà/Forza Italia", "Nuovo Centro Destra - Fratelli d'Italia/Alleanza Nazionale", "Autonomia Responsabile", "Movimento 5 Stelle" e "Misto" (comprensivo della gestione separata Barillari), relativi alle spese effettuate con i fondi erogati dal Consiglio regionale nell'anno 2015, periodo 01 gennaio - 31 dicembre, come inoltrati dal Presidente del Consiglio regionale con propria nota prot. n. n.1891/P datata 17 febbraio 2016. Sulla base di tali premesse, alla luce dei parametri e dei criteri indicati in motivazione ai quali ancorare il proprio controllo, il Collegio, nella verifica dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari della XI legislatura, relativi alle spese effettuate con i fondi erogati dal Consiglio regionale nell'anno 2015, periodo 01 gennaio - 31 dicembre 2015, come inoltrate dal Presidente del Consiglio regionale con propria nota prot. n.1891/P datata 17 febbraio 2016, ritiene necessari approfondimenti e integrazioni documentali al fine di poter procedere alle valutazioni di competenza in ordine ai profili di irregolarità e carenze documentali specificate di seguito:

Richieste di chiarimenti relative ai singoli gruppi:

"Partito Democratico"

- l'attestazione di veridicità e correttezza del rendiconto è resa dal Presidente attraverso l'utilizzo della seguente formulazione "si attesta la veridicità e la completezza dei dati contenuti nella documentazione allegata". La stessa va integrata in conformità all'art.1 del Regolamento 69/2013;

- nell'attestazione di copia conforme relativa al registro cassa si fa erroneamente riferimento all'esercizio 2014 anziché al 2015;

- relativamente alle spese per libri, riviste, pubblicazioni e quotidiani: vista l'attivazione dell'abbonamento on line ad alcuni quotidiani, si richiedono chiarimenti sugli acquisti anche di più copie delle edizioni cartacee degli stessi.

Si rilevano inoltre errori di calcolo in n. 3 ricevute dell'edicolante come di seguito specificati:

a) Fattura n. 433 del 23/05/2015;

b) Fattura n. 840 del 31/10/2015;

c) Fattura n. 941 del 30/11/2015;

- relativamente alle spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici, e altre spese di comunicazione, anche web si osserva che sono riportate due fatture (rispettivamente, n. 79 dd. 30/04/2015 e n. 147 dd. 30/09/2015), una per il mantenimento annuale del dominio e una per il mantenimento annuale del mailServer di posta. Si richiedono precisazioni circa le ragioni di tali fatture emesse in periodi dell'anno distanti tra loro;

- relativamente alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca: si richiedono precisazioni sulla finalizzazione delle prestazioni ai compiti istituzionali.

Si rileva che è allegato un modello F24 dell'importo di euro 1.106,40 relativo alle ritenute d'acconto per lavoro occasionale riferibili a dicembre 2014 rispetto al quale si rileva una mancata corrispondenza pari ad euro 434,50;

- relativamente alle spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento: si rileva che in generale, su manifesti, volantini, depliant e pieghevoli, non si indicano riferimenti circa le fonti di finanziamento della spesa (Gruppo PD/ finanziamento consiglio regionale) ad eccezione di alcuni articoli inseriti in più numeri della rivista "FVG Salute & alimentazione" a margine dei quali compare la dicitura "Spazio a pagamento a cura del gruppo Consiliare PD del FVG".

Si richiedono analoghe precisazioni (già chieste per gli incarichi di consulenze) sulla finalizzazione ai compiti istituzionali delle prestazioni dei professionisti inclusi in questa voce (fattura n. 8/2015 dd. 09/06/2015; n. 7 fatture per un importo di euro 976,00 l'una, per un totale di euro 6.832,00; fattura n. 9/2015 dd. 28/07/2015; ricevuta dd. 24/07/2015 - prestazioni relative: alla lettera d'incarico dd. 26.05.2015; alla lettera d'incarico dd. 15.07.2015; al contratto di lavoro autonomo dd. 15.07.2015).

Con riferimento a n. 4 fatture (nn. 189, 192, 206 e 208 del 2015) per l'organizzazione di 2 eventi formativi, è presente un'autorizzazione di spesa per circa euro 6.000,00 ed un preventivo per euro 5.978,00 IVA inclusa. La spesa totale ammonta ad euro 6.590,00, eccedendo in tal maniera sia il preventivo che l'autorizzazione di spesa.

Infine sono presenti in questa voce spese per incarichi di consulenza;

- relativamente alle spese logistiche: con riferimento al documento n. 11 del 24/01/2015 di euro 488,00 per la quota parte relativa all'affitto sala di hotel, si chiede di indicare le modalità di calcolo della quota di spettanza, in coerenza alla prevista ripartizione di spesa;

- relativamente alle spese per il personale sostenute con la quota gestita dal gruppo: si evidenzia che con riferimento al contratto di lavoro a progetto del sig. Z. vanno giustificate le differenze tra cedolini e compensi pattuiti.

Si evidenzia inoltre che il commercialista, è pagato con la quota per il personale gestita dal gruppo e che con riferimento alla fattura n. 657 dd. 15/12/2015 manca l'evidenza del versamento della ritenuta con F24 (euro 71,80);

- relativamente al versamento di ritenute fiscali e previdenziali per il personale: con riferimento al cedolino paga di dicembre del collaboratore Z., manca l'evidenza del versamento con F24 a gennaio 2016 delle trattenute di dicembre 2015;

"Cittadini"

- relativamente alle spese per libri riviste, pubblicazioni e quotidiani: dopo aver attivato un abbonamento on line per due testate giornalistiche, il Gruppo ha continuato ad acquistare le copie cartacee delle stesse testate;

- relativamente alle spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento: è presente una spesa per affitto sala di Hotel per un convegno del giorno 26 ottobre 2015. Tuttavia si osserva che la fattura dell'Hotel si riferisce ad un numero di giorni superiore e riporta le date del 26, 28 e 31 ottobre 2015;

- relativamente alle spese per il personale sostenute con la quota gestita dal gruppo: dalla documentazione in possesso della Sezione non risulta la richiesta al Presidente del Consiglio regionale. Inoltre, si osserva che la spesa di questa voce (S12 spesa per il personale) sembrerebbe riconducibile alla spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca.

Si osserva altresì che manca la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi fiscali, previdenziali ed assicurativi per le fatture pagate il mese di dicembre;

"Sinistra Ecologia e Libertà"

- relativamente alle spese per libri riviste, pubblicazioni e quotidiani: pur in presenza di abbonamenti on line, il gruppo continua ad acquistare copie cartacee degli stessi giornali. Inoltre, si ravvisa una discordanza tra gli acquisti autorizzati e quelli compiuti dal Consigliere provvisto di delega;

- relativamente alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca: quanto alla consulente B. si sono riscontrate delle problematiche relativamente alle ricevute presentate, che presentano delle correzioni e delle incongruenze. In particolare: le ricevute datate 30/6/15 e 30/10/15;

Risulta, peraltro, come dichiarato dal Presidente del Gruppo, che per mero errore materiale è stata versata due volte la somma di euro 411,28 "relativa ad obblighi fiscali derivanti dal contratto di collaborazione occasionale con la dott.ssa B.". A fronte della duplicazione del pagamento il Presidente del Gruppo ha provveduto ad avanzare all'Agenzia delle Entrate richiesta di restituzione della somma versata in eccedenza (esibita richiesta protocollata dall'Agenzia delle Entrate con n. 0003388 del 28/01/2016). Si invita il gruppo a dare notizia sui possibili tempi del rimborso;

"Il Popolo della Libertà/Forza Italia"

- relativamente alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca: dagli atti pervenuti non è stato possibile rinvenire documentazione relativa alla prestazione cui si riferisce la parcella n.35/2015 del commercialista;

- relativamente alle spese per il personale sostenute con la quota gestita dal gruppo: dal controllo dei cedolini risulta una difforme effettuazione dei pagamenti avvenuti, sia per il sig. D. che per il sig. G., riguardanti i mesi di luglio, settembre e novembre. Si chiedono chiarimenti e documentazione al fine di evidenziare le ragioni degli importi pagati e relativamente alle ritenute fiscali e previdenziali degli stessi risultano mancanti i pagamenti F24 di alcune ritenute;

"Nuovo Centro Destra - Fratelli d'Italia/Alleanza Nazionale"

- relativamente alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca: non è chiaro quale professionista ha assistito il Gruppo con riferimento all'attività svolta per accertare l'applicabilità delle prescrizioni normative riguardante la scissione dei pagamenti e l'obbligo di fatturazione elettronica. Si chiedono inoltre chiarimenti sui compensi versati all'addetto stampa nel corso del 2015, anche in relazione a quanto già versato nel corso del 2014;

- relativamente alle spese logistiche: non è indicato l'argomento del convegno che si è tenuto nella sala congressi nel complesso fieristico di Pordenone.

Inoltre, si richiedono chiarimenti sull'affitto di una sala di hotel a Udine, per un convegno riguardante la legge di stabilità 2016, in quanto nella relativa autorizzazione si fa riferimento alla necessità di "promuovere la promozione della componente politica ...";

"Autonomia Responsabile"

- preliminarmente, si osserva che per l'addetto stampa nel mese di marzo 2015 è stato trasferito un importo più basso dal momento che è stata conguagliata la somma di euro 58,29, oggetto di rilievo in sede di controllo effettuato lo scorso anno, e che risulta dunque superato;

- relativamente alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca: con riferimento al responsabile dell'ufficio stampa, sono stati effettuati alcuni rimborsi che nel registro di cassa non sono indicati separatamente, ma cumulati assieme al compenso per l'incarico. Al riguardo, sarebbe opportuno ricevere chiarimenti su euro 83,00 per rimborsi chilometrici Ts-Go e euro 4,80 per pedaggio autostradale (estratto telepass del 19.10.2015), privi di ulteriori indicazioni.

"Movimento 5 Stelle"

- relativamente alle spese per incarichi di consulenza, studio e ricerca: si richiedono precisazioni sulla finalizzazione delle prestazioni ai compiti istituzionali.

Con riferimento alla ricevuta n. 1 del 30/01/2015 della dott.ssa I., si evidenzia la mancanza del contratto di conferimento dell'incarico. Infatti, risulta in atti soltanto il contratto relativo al periodo 14/11/2013 - 09/12/2013, senza previsione di rinnovo tacito e con un compenso lordo previsto inferiore.

Con riferimento alle fatture n. 3 del 31/01/2015 e n. 13/2015 del 30.4.2015 si chiedono elementi in merito all'inerenza all'attività del gruppo e alla non duplicazione dell'intervento.

Si rileva che i versamenti delle ritenute a mezzo F24 per i professionisti e consulenti sono spesso effettuati in ritardo, con il conseguente addebito di sanzioni, per cui si chiedono chiarimenti.

Infine, la consulente F., essendo dipendente di ente pubblico, si chiede l'ultima autorizzazione allo svolgimento di attività esterna;

- relativamente alle spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento, nonché relativamente alle spese logistiche: sorgono perplessità circa l'attinenza di alcune spese alle finalità istituzionali del gruppo. Ci si riferisce in particolare all'evento organizzato a Palmanova il 28.02.2015 per cui si chiedono chiarimenti.

Si evidenzia inoltre che in tale sezione di spesa sono presenti costi per volantini e flyer che non recano in calce l'indicazione del Gruppo Consiliare ma solo il logo del Movimento 5 Stelle.

Inoltre, in tale tipologia di spese è presente un F24 del 15/12/2015 con cui è stata versata una ritenuta d'acconto relativa alla fattura n. 134/2015 del 2/11/2015 che poi è stata annullata con nota di credito n. 6/2015 del 5/11/2015, senza alcuna iniziativa volta a recuperare l'importo non dovuto.

Infine, per le ricevute/fatture di Hotel relative al pernottamento di ospiti dei vari incontri organizzati dal Gruppo, si chiede di esplicitare con chiarezza il beneficiario e le ragioni dell'ospitalità.

Inoltre, con riferimento all'affitto della sala Convegni per l'evento del 21.11.2015 è presente solo la nota n. 9712 del 12.11.2015 ma non è presente la ricevuta di pagamento;

- relativamente alle spese per acquisto o noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio: si chiede conferma del rispetto degli obblighi di registrazione degli acquisti di beni strumentali (art. 11 della legge regionale 10/2013 e art. 6 del Regolamento);
- relativamente alle altre spese relative all'attività istituzionale: non viene allegata l'autorizzazione di spesa e neanche la motivazione espressa da parte del Presidente richiesta per ogni spesa riconducibile a questa voce. In particolare, si chiedono chiarimenti per n.5 fatture indicate in rendiconto come "banche dati", per cui non è possibile comprendere se si tratti di spese per visure oppure di quote per il collegamento alla banca dati e sfugge la loro attinenza all'attività del gruppo. In ogni caso tali spese sarebbero più opportunamente rendicontabili alla voce S 11. Manca inoltre la motivazione espressa da parte del Presidente richiesta per ogni spesa appartenente a questa voce;

"Misto"

- relativamente alle spese per acquisto o noleggio di dotazioni informatiche e di ufficio: si chiede conferma del rispetto degli obblighi di registrazione degli acquisti di beni strumentali (art. 11 della legge regionale 10/2013 e art. 6 del Regolamento).